

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/03/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 11/03/2013

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 marzo 2013

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di marzo dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Leonardo LA TORRE**

**Albert LANIECE**

**Ennio PASTORET**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione, che l'Assessore Marco VIERIN è assente giustificato alla seduta e che l'Assessore Manuela ZUBLENA lascia la seduta alle ore 9.00, dopo l'approvazione della deliberazione n. 395.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **387** OGGETTO :

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO B ALLA DGR 1810 DEL 6 SETTEMBRE 2012 CONCERNENTE "APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI A SERVIZIO DI FONDI COLTIVATI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO E PER I QUALI È ESCLUSO IL PARERE DI RAZIONALITÀ NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PERTINENZIALI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO A E DI QUELLI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE NELLE ZONE TERRITORIALI DI TIPO E, AI SENSI DELLA L.R. 11/1998 COME MODIFICATA CON L.R. 17/2012".

L'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 e, in particolare, l'articolo 22, comma 2, lett. ebis), nonché l'articolo 52, commi 4bis e 4ter, che recitano:

*“Art 22, comma 2, lett. ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).*

*Art. 52, comma 4bis - In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.*

*Art. 52, comma 4ter - Le disposizioni di cui al comma 4bis prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle piccole strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 4bis. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).”*

Ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 1810 del 6 settembre 2012, avente per oggetto *“Approvazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo e per i quali è escluso il parere di razionalità nonché per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo a e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo e, ai sensi della l.r. 11/1998 come modificata con l.r. 17/2012”* ed in particolare con gli allegati A e B della stessa sono, stati definiti i criteri e le modalità costruttive per la realizzazione di strutture pertinenziali e di beni strumentali.

Informa che nell'Allegato B della deliberazione sopra richiamata, alla lett. C. Modalità costruttive, p.to 1, sono stati stabiliti i limiti di superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m<sup>2</sup> per le proprietà pubbliche, mentre al p.to 2 sono state stabilite le tipologie e i limiti dimensionali prevedendo: altezza massima misurata al colmo pari a 2,80 m, tetto a una o due falde inclinate, manto di copertura in lose o materiale leggero non riflettente, realizzazione di eventuali pareti perimetrali con orditura e serramenti in legno di tonalità scura.

Evidenzia che nel corso della seduta del Consiglio regionale del 6 febbraio 2013 è stata approvata la mozione *“Equiparazione delle condizioni fra proprietà private e proprietà pubbliche per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti in zona A”* con la quale, ritenendo che il limite di 10 m<sup>2</sup> previsto per la proprietà privata sia discriminante rispetto al limite previsto per le proprietà pubbliche e decisamente insufficiente a soddisfare le esigenze degli edifici siti in zone A, si impegna la Giunta regionale a estendere anche alle proprietà private le stesse condizioni previste per le proprietà pubbliche.

Ritiene che, alla luce della maggiore superficie netta ammessa per la realizzazione

delle strutture pertinenziali, sia necessario incrementare anche l'altezza massima all'estradosso del colmo al fine di garantire una maggiore adattabilità delle pendenze delle falde al contesto e per poter raggiungere un'altezza al dormiente tale da consentire una adeguata operatività lungo la parete in cui la copertura presenta l'altezza minima.

Propone pertanto alla Giunta regionale di apportare all'Allegato B della DGR 1810/2012 la modificazione richiesta ed il conseguente adeguamento tecnico delle altezze massime sopra illustrati, sostituendo al paragrafo C – Modalità costruttive, il p.to 1 come segue: “Le strutture pertinenziali devono avere, nelle zone E, superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m<sup>2</sup> per le proprietà pubbliche; nelle zone A detta superficie non deve essere superiore a 20 m<sup>2</sup> in entrambi i casi.” e di sostituire il primo punto elenco del p.to 2 come segue: “altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, pari a m 2,80 per le strutture con superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> e m 3,40 per le strutture con superficie superiore a 10 m<sup>2</sup> e non superiore a 20 m<sup>2</sup>.”

## **LA GIUNTA REGIONALE**

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni;

esaminate le modificazioni da apportare all'Allegato B citato in premessa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della Direzione pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 sulla proposta della presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le seguenti modificazioni all'Allegato B di cui alla deliberazione 1810 del 6 settembre 2012 inerente a: “Criteri e modalità per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone di tipo E”: il p.to 1 del paragrafo C – Modalità costruttive viene sostituito con la frase: “Le strutture pertinenziali devono avere, nelle zone E, superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m<sup>2</sup> per le proprietà pubbliche; nelle zone A detta superficie non deve essere superiore a 20 m<sup>2</sup> in entrambi i casi.”; il primo punto elenco del p.to 2

viene sostituito con la seguente frase: “altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, pari a m 2,80 per le strutture con superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> e m 3,40 per le strutture con superficie superiore a 10 m<sup>2</sup> e non superiore a 20 m<sup>2</sup>.”;

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.